



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 23/GST del 13 febbraio 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 13 febbraio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 2/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 2/ 2/2020 G.S. AUDAX HERAJON 1956 - REAL PALOMONTE

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Gs Audax Herajon in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania n. 69 del 6.2.2020, pag. 1376, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 1/2, in favore della reclamata; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 30/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 30/ 1/2020 ALMA VERDE - AGROPOLI

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Alma Verde in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul

proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020), essendo tale dichiarazione contenuta soltanto nel reclamo; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. SGS FIGC LND di questo C.R. Campania n. 52 del 6.2.2020, pag. 807, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 4/4, acquisito sul terreno di gioco; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattenersi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 26/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 26/ 1/2020 GENNARO RUOTOLO - ARES TEAM S.S.D. A R.L.

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Ares Team in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. SGS FIGC LND di questo C.R. Campania n. 49 del 30.1.2020, pag. 760, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 1/0, acquisito sul terreno di gioco; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattenersi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 26/ 1/2020 GESCAL 2008 - SCUOLA CALCIO TORRIONE

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Scuola Calcio Torrione 1987 in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art.67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); rilevato altresì che detto preannuncio è stato notificato alla società controparte a mezzo mail in violazione dell'art. 67 CGS o come previsto dalla norma transitoria art.142 che rimanda al previgente art.38 CGS, il quale prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione a mezzo di posta elettronica certificata ovvero telefax o telegramma; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. FIGC LND SGS di questo C.R. Campania n. 49 del 30/1/2020, pag. 760, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, delibera quanto segue: accertata l'ingiustificata mancata partecipazione alla gara oggetto di reclamo da parte della società Scuola Calcio Torrione 1987, infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Gescal 2008; infligge alla società Scuola Calcio Torrione 1987 l'ammenda di euro 103,00, nonché la penalizzazione di un punto in classifica alla predetta società; dispone trattenersi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA E AMMENDA:

Euro 103,00 SCUOLA CALCIO TORRIONE

vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 26/ 1/2020 REAL FORIO 2014 - CALCIO OK

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Calcio Ok in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. SGS FIGC LND di questo C.R. Campania n. 49 del 30.1.2020, pag. 760, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 4/1 In favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone trattenersi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 13 febbraio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**